

Delibera n° 1722

Estratto del processo verbale della seduta del
28 novembre 2025

oggetto:

LR 80/1982, ART 3. INDIRIZZI OPERATIVI ALL'AMMINISTRATORE DEL FONDO. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTI E TENSIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI. AGGIORNAMENTO.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 12, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) ai sensi del quale la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino" ai quale applicare le condizioni della Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito Comunicazione, per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente alla situazione di emergenza;

Vista la legge regionale 7 agosto 2024, n.7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'articolo 3, commi da 32 a 34, in base al quale, nel perdurare di una situazione economica sfavorevole, la Regione continua ad assicurare il sostegno fornito nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino fino al 31 dicembre 2025 anche successivamente alla scadenza del periodo di applicazione della Comunicazione, nel rispetto delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o dei limiti stabiliti a titolo di «de minimis»;

Vista la legge regionale 6 agosto 2025, n.12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'articolo 3, commi da 1 a 4, in base al quale, per contrastare la situazione economica sfavorevole derivante anche dalle tensioni dei sistemi commerciali nazionali e internazionali, il Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2027 nel rispetto delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o dei limiti stabiliti a titolo di «de minimis» e, in considerazione dell'evoluzione della congiuntura economica, assume la denominazione di "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali", di seguito Programma Anticrisi;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), della predetta legge regionale 80/1982, in base al quale la Giunta regionale con propria deliberazione fornisce all'Amministratore del Fondo gli indirizzi operativi con i quali sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nella conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti stessi mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020, il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi specifiche tipologie di finanziamenti agevolati, alcune delle quali convertibili in sovvenzione e che la Giunta regionale, da ultimo con deliberazione 24 ottobre 2025, n. 1474, ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di tali misure di aiuto;

Considerato che tra i precitati interventi agevolati i finanziamenti erogati dal Fondo per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale, di seguito finanziamenti per la liquidità, hanno rivestito e mantengono tuttora un ruolo determinante al fine del perseguimento degli obiettivi strategici del Programma Anticrisi;

Preso atto che i finanziamenti per la liquidità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, possono essere erogati unicamente a titolo di aiuti «de minimis»;

Ritenuto opportuno ampliare la possibilità di accesso ai finanziamenti per la liquidità e per gli investimenti anche alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rispettivamente ai sensi del regolamento (UE) 717/2014 e del regolamento (UE) 2473/2022;

Ritenuto di prevedere, tra le tipologie di finanziamento erogabili dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi, i finanziamenti per l'anticipazione della liquidità aziendale per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese del settore frutticolo nonché per spese di analisi e caratterizzazioni di oli EVO del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto, infine, di introdurre nuovi finanziamenti per investimenti e le relative conversioni in sovvenzione concessi alle imprese del settore vitivinicolo, anche per opere di miglioramento in aree di collina vocate, e per investimenti alle imprese del settore cerealicolo legati alla produzione di farine;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12" che sostituisce integralmente l'Allegato 1 della deliberazione giuntale 24 ottobre 2025, n. 1474.

2. Di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12" che sostituisce integralmente l'Allegato 2 della deliberazione giuntale 24 ottobre 2025, n. 1474.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE